



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it - PEC: segreteria@geologicalabria.com

Catanzaro, li 28/11/2017

Prot. N. 2409/2017/OUT

**Preg.mo Sindaco
del Comune di Melicucco**

Ufficio Protocollo - Piazza I Maggio
89020 Melicucco
protocollo.melicucco@asmepec.it

Egr. Arch. Sabina Autelitano

Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP
89020 Melicucco
ufficiotecnico.melicucco@asmepec.it

OGGETTO: *AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, RELAZIONE GEOLOGICA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO (Art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)*”:

- *Lavori di Adeguamento sismico Scuola primaria “Don Milani”*
- *Lavori di Adeguamento sismico Scuola Secondaria di 1° grado “Carlo Levi”*

**RICHIESTA DI REVOCA, MODIFICA E/O ANNULLAMENTO
DELL’AVVISO.**

Questo **Ordine professionale**, nell'esaminare gli avvisi pubblici riportati in epigrafe, con scadenza 1 dicembre 2017, ha rilevato alcune irregolarità procedurali per come di seguito riportate.

Entrambi gli avvisi prevedono il conferimento d’incarico professionale per le progettazioni di cui all’oggetto per complessivi € 82.500,00 (Scuola Don Milani) ed € 46.000,00 (Scuola Carlo Levi), comprensivi della progettazione, direzione lavori, contabilità, relazione geologica e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di importo inferiore a 150.000,00 euro.



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabريا.it – www.ordinegeologicalabريا.it - PEC: segreteria@geologicalabريا.com

A tal proposito, si rappresenta che, al fine di garantire il pieno rispetto delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.L. 50/2016 (“indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”) approvate dall’A.N.A.C. con Deliberazione del Consiglio n. 973 del 14 settembre 2016, che rinviano all’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, così come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge n. 134/2012, in tutti i casi di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi tecnici:

a) al fine di determinare l’importo dei corrispettivi da porre a base di gara, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016); quest’ultimo aspetto, precedentemente facoltativo, è stato reso obbligatorio dall’art. 14 comma 1 lettera c del D.Lgs. 56/17 (Correttivo al codice degli appalti), il quale ha modificato l’art. 24 del D.Lgs 50/16 comma 8 nella seguente maniera. “Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo ed all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”

b) per motivi di trasparenza e correttezza, è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Peraltro, la carenza della documentazione sopra richiamata, di fatto, impedisce la partecipazione alla manifestazione d’interesse al professionista singolo che non ha modo di conoscere il corrispettivo spettante per la prestazione professionale cui concorre.

Inoltre, per come meglio specificato, in entrambi gli avvisi, al punto 2.1. – “*natura della prestazione*”, tra le prestazioni richieste, viene richiesta anche la **Relazione geologica, indagini geognostiche e risposta sismica locale**.

A tal proposito occorre evidenziarle preliminarmente che, all’interno di entrambi gli avvisi non sono specificate né la **tipologia d’indagini e/o prove da eseguire, né il loro numero, né l’importo complessivo** comportando l’impossibilità per i professionisti partecipanti di effettuare offerte che siano in qualche maniera confrontabili tra di loro. Per questo motivo tale procedura non è consentita (Cfr. Deliberazione A.V.LL.PP. R/716 del 7/12/2000 e Determinazione A.V.LL.PP. n. 19/2000).



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it - PEC: segreteria@geologicalabria.com

Per quanto riguarda l'incarico relativo alla redazione della **Relazione Geologica**, si richiama quanto riportato dall'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/16 che **vieta il subappalto** di tale prestazione professionale. Tale concetto è ben chiarito dalla **Linea guida n° 1 dell'Anac** in attuazione al D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 recante "**Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**" che al **punto 3.1** riporta: "*Un terzo elemento di base è quello previsto dall'art. 31, c. 8 del Codice, per il quale non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:*

- a) **l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti;**
- b) *ovvero la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, **quale componente di una associazione temporanea** o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.*

Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista".

Ne consegue che, nel caso di partecipazione in RTP, **deve essere richiesta la presenza obbligatoria di un geologo iscritto all'Albo Professionale – Sezione A** ed in ogni caso, l'incarico inerente la prestazione geologica deve essere instaurato in maniera diretta con la Stazione Appaltante.

In ultimo, nei contenuti degli Avvisi si rilevano condizioni che **non rispettano i principi di non discriminazione e proporzionalità** nella parte in cui riporta testualmente: "*la scelta degli operatori economici terrà conto di eventuale svolgimento di servizi di architettura e ingegneria del concorrente, presso l'Ente appaltante negli ultimi 2 (due) anni...*" (Art. 6, comma 1).

A tal riguardo si fa presente che nella scelta degli operatori economici da invitare tramite indagini di mercato, il *D.L. 18/04/2016 n. 50, coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti)*, sottolinea la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità (Art. 30, comma 1) e che le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza (Art. 30, comma 2). In tal senso, pertanto, **vanno evitati riferimenti a principi di territorialità**, privilegiando i professionisti che abbiano già operato servizi d'ingegneria presso l'Ente appaltante.



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabريا.it – www.ordinegeologicalabريا.it - PEC: segreteria@geologicalabريا.com

In conclusione, la scelta di privilegiare operatori che abbiano già svolto servizi di architettura ed ingegneria appare illogica ed irragionevole, con conseguente sua inammissibilità (cfr.: sentenza Consiglio Stato, Sez. V, n. 28 dell'11.01.2006; sentenza T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, n. 1681 del 24.07.2013; parere dell'A.N.A.C. n. 175 del 06.10.2011; parere dell'A.V.C.P. n. 116 del 22.10.2009; parere dell'A.V.C.P. determinazione n.4 del 20.5.2009; parere dell'A.V.C.P. n. 251 del 10.12.2008).

Sulla scorta di quanto sopra riportato, questo Ordine,

INVITA E DIFFIDA

codesto Ente a garantire che nella procedura in oggetto siano rispettati tutti i principi e le disposizioni riportati nella presente, revocando, modificando e/o annullando, all'occorrenza, ogni atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale all'avviso relativo all'oggetto.

Nel contempo, l'Ordine dei Geologi della Calabria avverte, sin d'ora, l'Ente appaltante che, qualora dovesse rilevare ed accertare il mancato rispetto di tutti i principi e le disposizioni riportate nella presente, si vedrà costretto a valutare tutte le eventuali azioni idonee per tutelate i diritti e gli interessi legittimi degli iscritti all'albo professionale dei geologi presso le sedi competenti, con contestuale esposto presso l'ANAC.

Confidando in un celere accoglimento delle osservazioni riportate, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Santoro

IL PRESIDENTE
Dott. Alfonso Aliperta

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)

